

PRECISAZIONE A PAG. 33 DEL RICORSO DOPO "DESERTA NEL SENSO CHE NON ERA PRESENTE PROPRIO NESSUN CONSIGLIERE" ED IN SOSTITUZIONE DEL CAPOVERSO DA "IL SEGRETARIO DICHIARA.....fino a.....IN SECONDA CONVOCAZIONE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI MODIFICATA"

E' DI TUTTA EVIDENZA, QUINDI, CHE LA SEGRETARIA COMUNALE HA IMPROPRIAMENTE ED IRRITUALMENTE ATTESTATO LA DISERZIONE DI TALE SEDUTA, POICHE' LA STESSA DEVE ESSERE, INVECE, CONSIDERATA NULLA, IN QUANTO NESSUN CONSIGLIERE RISULTAVA PRESENTE AFFINCHE' NE FOSSE LEGITTIMAMENTE DICHIARATA LA DISERZIONE, A MENTE DELL'ART. 3 DEL CITATO REGOLAMENTO CONSILIARE.

TALE NORMA PREVEDE, INFATTI, CHE IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO, OVVERO L'ASSESSORE DELEGATO, OVVERO IL PIU' ANZIANO TRA GLI ASSESSORI PRESENTI, OVVERO ANCHE IL MENO ANZIANO. SE MANCANO TUTTI GLI ASSESSORI PRESIEDE IL CONSIGLIO IL CONSIGLIERE ANZIANO, OVVERO IL CONSIGLIERE CHE SEGUE PER ANZIANITA', E COSI' DI SEGUITO.

INDI, AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 4, TRASCORSA L'ORA FISSATA, IL SINDACO, OVVERO I SOGGETTI INDICATI ALL'ART.3, E NON LA SEGRETARIA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA OVVERO, QUINDI, DICHIARA ANCHE LA EVENTUALE DISERZIONE PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

RISULTA DI PALESE EVIDENZA, PERTANTO, LA ILLEGITTIMITA' DELLA DECLARATORIA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 14.03.2008, OVE RISULTA CHE TALE DICHIARAZIONE, APPOSTA IRRITUALMENTE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, VENIVA ADOTTATA ESCLUSIVAMENTE DALLA SEGRETARIA COMUNALE, SENZA CHE LA SEDUTA SIA STATA MAI APERTA DA ALCUNO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI OVVERO SINDACO, ASSESSORI O CONSIGLIERI.

NE DISCENDE, PERTANTO, CHE LA SEDUTA DEL 15.03.2008, NON PUO', IN NESSUN CASO, ESSERE CONSIDERATA DI SECONDA CONVOCAZIONE, IN QUANTO LA PRIMA NON E' VALIDA POICHE' ASSUNTA DA ORGANO SICURAMENTE INCOMPETENTE AD ADOTTARE TALE IRRITUALE ED IMPROPRIO ATTO AMMINISTRATIVO.

CONSEGUE, QUINDI, RICHIAMATA L'ESPRESSA PREVISIONE DELL'ART. 5 DEL RIPETUTO REGOLAMENTO CONSILIARE, CHE LA SEDUTA DEL 15.03.2008, OVE FU ADOTTATO L'ATTO DI SURROGA DEL CONSIGLIERE SANTAGATA ANNIBALE, ERA ANCORA DI PRIMA CONVOCAZIONE ED IL CONSIGLIO NON POTEVA ASSOLUTAMENTE DELIBERARE POICHE', COME RISULTA DAL VERBALE DELLA SEDUTA SONO PRESENTI SOLAMENTE SETTE CONSIGLIERI COMUNALI ED IL SINDACO, NON SONO INTERVENUTI ALLA STESSA LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, IN QUANTO NOVE CONSIGLIERI, OVVERO LA MAGGIORANZA, ERANO DIMISSIONARI.

IN AGGIUNTA, SI SOTTOLINEA CHE ANCHE IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ATTO DI SURROGA NON PUO' ESSERE ADOTTATO DA SOLO OTTO CONSIGLIERI, IN QUANTO E' UN ATTO DI RILEVANZA SPECIALE (ART. 6 DEL REGOLAMENTO) CHE RICHIEDE, IN MANIERA CHIARA ED INEQUIVOCABILE, UN NUMERO DI PRESENTI COSTITUITO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE (N.09/16), IN QUANTO TRATTASI DI ATTO DI SURROGA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE.

QUINDI, IN QUANTO TALE, INCIDE SU UNO STATUS ED UN DIRITTO COSTITUZIONALMENTE TUTELATO, CHE E' QUELLO DI RAPPRESENTANTE ISTITUZIONALE DEL CORPO ELETTORALE.